Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^ Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Ai Signori Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Ai Signori Segretari Comunali ed Ufficiali Elettorali
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali di

CATANZARO

LAMEZIA TERME

Al Signor Questore

CATANZARO

Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri

CATANZARO

Al Signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza

CATANZARO

e p.c.

Ai Signori Responsabili dei Partiti e Movimenti Politici
della Provincia

LORO SEDI

Agli Organi di Informazione

LORO SEDI

Dott. Pasquale Micucci

Prefettura Catanzaro - Area II - Prot. Uscita N.0002682 del 10/01/2018

Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^ Enti Locali e Consultazioni Elettorali

OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018.
Termine per l'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia.
Modello per l'opzione degli elettori temporaneamente all'estero per il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.
Modello di manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica numeri 208 e 209, in data 28 dicembre 2017, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018.

La medesima Gazzetta Ufficiale pubblica i due decreti presidenziali, in data 28 dicembre 2017, concernenti l'assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali e ai collegi plurinominali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero per l'elezione, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Per effetto della pubblicazione del decreto presidenziale di convocazione dei comizi, **si evidenzia che il termine di cui alla lettera *b)*** della circolare prefettizia prot. n. 130477 del 30 dicembre 2017, entro il quale gli elettori italiani residenti all'estero possono validamente esercitare l'opzione per il voto in Italia è quello di **lunedì 8 gennaio 2018**, da intendersi come **termine entro cui l'opzione deve pervenire** all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore optante. Entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione già esercitata.

Ad integrazione della medesima **circolare prefettizia, lettera *f)***, si allega il modello di opzione per il voto per corrispondenza che gli elettori temporaneamente all'estero potranno

Dott. Pasquale Micucci

utilizzare facendolo pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il 32° giorno antecedente il voto, cioè entro il 31 gennaio 2018.

Lo stesso modello può essere altresì visualizzato e scaricato sul sito tematico "Eligendo" del Ministero dell'interno all'indirizzo: elezioni.interno.it.

Con **riferimento alla lettera *d)*** della medesima circolare, ad integrazione delle indicazioni già fornite, si trasmette in allegato un esemplare del modello n. 1 – EP con il quale, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. n. 361/57, a cura del sindaco di ogni comune della Repubblica, **il giorno di giovedì 18 gennaio 2018** deve essere dato avviso agli elettori, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online* e affissione in altri luoghi pubblici, della convocazione dei comizi nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Il formato cartaceo di tale manifesto, che verrà distribuito a cura di quest'Ufficio Elettorale Provinciale non appena trasmesso dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., **è predisposto in unico esemplare a firma del sindaco** e dovrà essere completato dai comuni con l'aggiunta, nella parte finale, della denominazione del comune (da inserire prima della data prestampata) e del cognome del sindaco, da inserire nello spazio appositamente dedicato, ai fini della conseguente affissione in luoghi pubblici del comune.

Il modello, in formato "pdf", editabile nelle parti relative alla denominazione del comune nonché alla carica e al nome dell'organo di vertice del comune, predisposto in due versioni (una a firma del sindaco, l'altra da utilizzare nel caso in cui, in seno all'amministrazione comunale, sia in carica un organo di governo diverso dal sindaco, ad es., il vicesindaco, il commissario prefettizio, il commissario regionale, il commissario straordinario, la commissione straordinaria), è allegato alla presente circolare.

Dott. Pasquale Micucci

Il predetto manifesto, in formato "pdf", dovrà essere inserito dai comuni nei rispettivi albi pretori *online*, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha effetto di pubblicità legale.

Tanto premesso, si evidenziano di seguito le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

Sommario

a) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale

c) Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda

d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

e) Uso di locali comunali

f) Agevolazioni fiscali

g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

h) Inizio del divieto di propaganda elettorale

a) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti che saranno adottati in materia di *par condicio* dalla Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, **da martedì 30 gennaio a giovedì 1° febbraio 2018**, dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali.

In particolare, le giunte dovranno provvedere, **entro due giorni** dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente **per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.**

In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via).

Dott. Pasquale Micucci

Affinché i comuni siano messi in grado di provvedere al predetto adempimento, le decisioni degli organi competenti all'esame e all'ammissione delle candidature saranno immediatamente comunicate, anche alle SS.LL.

Non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l'elezione della Camera) e gli Uffici elettorali regionali (per l'elezione del Senato) - a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere – avranno comunicato alle Prefetture-U.T.G competenti, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le candidature uninominali e le liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine definitivi risultanti dai sorteggi, sarà cura di questa Prefettura comunicare immediatamente tali dati ai comuni, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle giunte comunali.

c) *Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).*

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 2 febbraio 2018,** sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dott. Pasquale Micucci

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

Nel medesimo periodo, e quindi **da venerdì 2 febbraio 2018**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

e) Uso di locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

f) Agevolazioni fiscali (art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a

manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 17 febbraio 2018**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Cio' premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini *possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione* (**dopo le 23 di domenica 4 marzo 2018**), purché' non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

h) Inizio del divieto di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^ Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 3 marzo 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione all'indirizzo mail: elettorale.prefcz@pec.interno.it

Il Prefetto
(Latella)

Dott. Pasquale Micucci